

ALLEGATO "A"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE STORICBUS ETS"**.

ARTICOLO 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di La Spezia (SP), con indirizzo, attualmente, in via Gaetano Donizetti n.6.

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale italiano e estero.

La Fondazione, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità, su delibera dell' Amministrazione, potrà istituire e sopprimere uffici, sedi di rappresentanza, sedi espositive, sedi operative ed altre strutture organizzative in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, *senza scopo di lucro*, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f, d.lgs n. 117 de 2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo(art. 5, comma 1, lett. i, d.lgs n. 117 de 2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso(art. 5, comma 1, lett. k, d.lgs n. 117 de 2017).

Inoltre, *ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017*, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Precisamente, la fondazione può esercitare, *ai sensi del predetto art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017*, le attività di:

- Preservare, restaurare, conservare integro e valorizzare il patrimonio del Trasporto Pubblico Italiano, prevalentemente

su gomma, formato da autobus e filobus di interesse storico e collezionistico e d'epoca, sia occupandosi in forma diretta del proprio patrimonio storico, sia raccogliendo fondi da destinare al restauro e alla valorizzazione dei veicoli di proprietà di altri enti ed associazioni non profit aderenti alla fondazione, nonché effettuando attività di ricerca per la sperimentazione su veicoli storici e/o da storicizzare ed anche attraverso operazioni di modifica agli allestimenti dei veicoli; la collezione storica della Fondazione potrà annoverare anche veicoli di trasporto pubblico su rotaia (es. tram), imbarcazioni, veicoli di servizio (es. carri attrezzi, carri scala e camion traino), autocarri, furgonati, motocarri, auto e motoveicoli storici. Inoltre, la fondazione utilizzerà il suo marchio, il suo logo e le sue competenze ed attività per promuovere, pubblicizzare ed organizzare iniziative dedicate a popolazione locale e turisti, quali esposizioni statiche, eventi dinamici, convegni, pubblicazioni, raduni e tutto ciò che possa essere correlato all'ambito del motorismo storico, della cultura e della promozione del territorio. L'insieme di tutte le attività servirà per tramandare la storia del trasporto pubblico italiano alle future generazioni e a mantenere vivo il ricordo della produzione industriale italiana nel campo del Trasporto Pubblico;

- Organizzare, patrocinare, partecipare o promuovere eventi e manifestazioni di tipo culturale, sociale e commerciale, anche a beneficio delle comunità e del territorio, utilizzando il proprio patrimonio o quello fornito in qualsiasi forma da altri enti ed associazioni, aderenti e non;

- Richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

- Concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi consulenziali, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;

- Acquisire partecipazioni in società, cooperative ed altri organismi italiani o esteri, anche finalizzate all'esercizio di attività di Trasporto Pubblico e Privato; collaborare e o partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni, le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;

- Amministrare e gestire beni di cui essa sia proprietaria, locatrice o comodataria, ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità;

- Amministrare ed organizzare, nelle modalità previste dalla Legge, l'esercizio dei veicoli Storici;

- Svolgere attività di formazione, corsi e seminari inerenti gli scopi istituzionali della Fondazione;

- Svolgere attività di promozione, realizzazione e di

pubblicazione di studi, testi, ricerche e materiali informativi e divulgativi, sotto forma di monografie, periodici, audiovisivi e simili, anche attraverso l'utilizzo del web, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti ed i requisiti imposti dalla legge;

- Promuovere sondaggi e, più in generale, strumenti di misurazione dei risultati ottenuti, grazie alle iniziative promosse dalla Fondazione;

- Sempre ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, svolgere ogni altra attività secondaria idonea al supporto ed al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione secondo le modalità imposte dalla Legge.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ARTICOLO 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può

realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e nello statuto, conferiti dai fondatori promotori e può essere incrementato e alimentato da:

- Eventuali ulteriori contributi dei fondatori promotori;
- Apporti degli aderenti;
- Acquisti di beni mobili e immobili;
- Contributi e liberalità o elargizioni, effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della fondazione;
- Contributi da parte dello Stato italiano, dal Ministero dei beni culturali e/o dagli altri Ministeri; contributi da altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati;
- Contributi dall'Unione Europea;
- Eventuali rendite e proventi derivanti rispettivamente da beni del patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, qualora destinati, su delibera dell'Amministrazione, ad incremento del patrimonio;
- Eventuali partecipazioni e interessenze possedute.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6) PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 *bis* ss. cod. civ..

La deliberazione è adottata dall'amministratore unico o dall'organo direttivo a maggioranza assoluta.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 7) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione può essere amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,

oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Possono rivestire la carica di amministratore anche le persone giuridiche o gli enti diverse dalle persone fisiche. In tale caso, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare, tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, sono revocabili dal fondatore, ovvero, in sua assenza, dai suoi eredi diretti, i quali provvedono all'unanimità, in qualunque tempo; nessun risarcimento sarà dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli

in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017, scegliendo tra gli associati dell'"ASSOCIAZIONE STORICBUS - MUSEO DELL'AUTOBUS ITALIANO, avente codice fiscale 91073970112, ovvero, nel caso in cui tale associazione non fosse più esistente o nessuno degli associati accettasse l'incarico, scegliendo tra gli associati di altre associazioni con scopi statutari analoghi.

ARTICOLO 8) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, anche al fine di disciplinare l'adesione di soggetti terzi alla fondazione e il loro relativo ruolo e/o categoria.

ARTICOLO 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

L'eventuale compenso dell'organo direttivo è determinato all'atto della nomina o in atto successivo e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

ARTICOLO 10) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della fondazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 12) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore,

ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

L'eventuale compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina, o in atto successivo, e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli

esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 13) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto nell'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi diretti, i quali provvedono all'unanimità.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV

BILANCIO

ARTICOLO 14) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 15) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 16) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ARTICOLO 17) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal fondatore, ovvero, in sua assenza, dai suoi eredi, all'unanimità; in assenza di eredi provvede l'organo direttivo.

ARTICOLO 18) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dal fondatore, ovvero, in sua assenza, dai suoi eredi, all'unanimità; in assenza di eredi provvede l'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 19) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 20) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ARTICOLO 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale della Spezia.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà La Spezia.

ARTICOLO 23) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Certifico io sottoscritto Dr. Filippo Goglia, notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documentazione su supporto cartaceo a me notaio esibita.

La presente copia è certificata conforme con apposizione della firma digitale da parte di me notaio ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89.

Per uso allegazione ai sensi dell'art.57-bis della Legge 16 febbraio 1913 n.89.

La Spezia, nel mio studio in Via Vittorio Veneto n.3,
il giorno 18 febbraio 2026.

FIRMATO: Filippo Goglia Notaio - Firma digitale